



PREVENTIVI – DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI (FAQ)

Perché per la programmazione 2014-2020 sono state introdotte queste nuove disposizioni per la presentazione dei preventivi, più gravose per il richiedente?

La normativa comunitaria per la programmazione 2014-2020 richiede che venga posta particolare attenzione:

- alla valutazione della ragionevolezza della spesa richiesta, che può essere garantita dalla comparazione di tre offerte (preventivi) indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (paragrafo 2.5 dell'Allegato B DGR N. 1937 del 23/12/2015 – Indirizzi procedurali);
- all'effettuazione di accertamenti al fine di prevenire e individuare possibili irregolarità e frodi volte ad ottenere un indebito vantaggio (art. 58 Reg. UE 1306/2013), che nel caso dei preventivi si possono configurare ad esempio in offerte create artificialmente e/o gonfiate.

Queste attenzioni devono essere poste sia in sede di valutazione della domanda di aiuto, sia in sede di liquidazione degli aiuti.

Conseguenze nel caso del riscontro di irregolarità e frode?

In caso di irregolarità, dovrebbe seguire la non ammissibilità della spesa/domanda o l'annullamento del vantaggio indebitamente percepito e la restituzione delle somme erroneamente ricevute ed eventuali sanzioni amministrative.

In caso di frode, dovrebbe seguire il pagamento di una sanzione amministrativa, il pagamento di una somma più elevata di quella ricevuta maggiorata degli interessi dovuti, l'esclusione dal programma e possibili azioni penali.

Come devono essere presentati i preventivi?

Per la scelta del fornitore: il richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno n. 3 preventivi di spesa che devono essere allegati alla domanda di aiuto.

I 3 preventivi, oltre a quanto previsto dalle norme di legge, devono essere predisposti in conformità a quanto previsto dagli indirizzi procedurali (paragrafo 2.5 dell'Allegato B DGR N. 1937 del 23/12/2015) e dal bando, in particolare, devono:

1. riportate i dati completi della Ditta fornitrice;
2. essere forniti da almeno 3 ditte differenti che devono essere in concorrenza tra di loro (ci deve essere impossibilità di un fornitore di influenzare, sia direttamente che tramite i soci, la quantificazione dell'offerta degli altri fornitori);
3. comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo);
4. riportare nei dettagli:
 - la tipologia macchina/attrezzatura, la capacità produttiva e il prezzo,
 - gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo,
 - nel caso dei servizi il dettaglio dei servizi offerti;
5. riportare l'importo complessivo;
6. riportare il timbro e la firma del fornitore;

7. riportare la data di emissione;
8. riportare i tempi di consegna;
9. Riportare la garanzia e il relativo periodo di validità.

Ai preventivi deve essere allegata la Relazione tecnico/economica che motivi in modo esauriente e concreto la scelta del preventivo.

Cosa si intende per preventivi indipendenti?

I preventivi devono essere forniti da ditte differenti che devono essere in concorrenza tra di loro. Le ditte sono in concorrenza se non vi è la possibilità per un fornitore di influenzare sia direttamente o tramite i soci, la quantificazione dell'offerta degli altri fornitori. A tal proposito può essere utile acquisire le visure camerali dei fornitori.

Cosa si intende per preventivi comparabili?

I preventivi devono descrivere dettagliatamente i servizi, i macchinari o le attrezzature oggetto di acquisto dettagliando le caratteristiche tecniche che permettano di confrontare i preventivi; ad esempio per impianti e attrezzature: in termini di potenzialità, materiali costruttivi ecc.

I beni e i servizi per i quali viene chiesto il contributo devono essere del tipo, qualità e quantità necessari per conseguire la realizzazione e i risultati attesi del progetto; non sono ammissibili investimenti sproporzionati rispetto ai risultati attesi o che prevedono qualità o specifiche superiori al necessario (es. abbellimenti superflui). Se del caso le tre offerte devono specificare distintamente le qualità o specifiche superiori al necessario, che non potranno essere oggetto di contributo.

Cosa si intende per preventivi competitivi?

I preventivi devono rappresentare i prezzi più vantaggiosi presenti sul mercato. I preventivi devono riportare non i prezzi di listino, ma i prezzi praticati effettivamente sul mercato.

I preventivi devono essere sottoscritti dalla ditta alla quale si riferiscono o dal richiedente?

I preventivi devono essere datati, e sottoscritti con timbro e firma dal fornitore.

In merito alla data di validità del preventivo?

Il preventivo deve riportare la validità dello stesso espressa in giorni o mesi dalla data di emissione.

Laddove non fosse specificata la validità, verrà considerato il termine convenzionale di 90gg.

Se un preventivo risultasse non più valido alla data di presentazione della domanda verrà chiesta una dichiarazione di validità rilasciata dal fornitore.

Se i preventivi non dovessero presentare le caratteristiche richieste, la spesa può essere ammessa?

Non viene ammessa la spesa relativa a offerte che non presentano le caratteristiche richieste dalle norme di legge, dagli indirizzi procedurali (paragrafo 2.5 dell'Allegato B DGR N. 1937 del 23/12/2015) e dal bando.

Qualora non si configuri una situazione di irregolarità non sanabile (es. assenza di documentazione essenziale, non competitività dei preventivi presentati), in sede istruttoria della domanda di aiuto può essere richiesta l'integrazione di altre offerte e l'aggiornamento della Relazione di raffronto.

Qualora non sia possibile reperire più offerte?

Nel caso di acquisizioni di servizi e beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, la relazione tecnico/economica deve contenere una dichiarazione motivata nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

La relazione che accompagna i preventivi a quale modello fa riferimento?

La relazione deve essere predisposta in conformità al modello “Relazione di scelta preventivo”, disponibile sul sito web dell'AVEPA alla Sezione “Documenti” delle singole misure dello Sviluppo rurale.

La relazione deve riportare il timbro e la firma del richiedente sottoscrittore della domanda di aiuto. Se non diversamente previsto dal bando, non è necessaria la firma del tecnico. (es. Per la misura investimenti del Piano di ristrutturazione del settore vitivinicolo è richiesta la firma del tecnico).

Qualora nella relazione sia presente esclusivamente la firma del tecnico essa può essere ritenuta idonea in sostituzione della firma del richiedente.

Viene valutata la motivazione contenuta nella relazione?

La Relazione tecnico/economica deve motivare in modo esauriente e concreto la scelta del preventivo, cioè la motivazione deve trovare riscontro nel contenuto dei preventivi o evidenza nello stato di fatto dell'impresa richiedente.

Fermo restando che le tre offerte devono rispettare le condizioni di essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato, qualora la motivazione adottata per la scelta del preventivo non sia esauriente, è ammesso l'importo del preventivo con la spesa più bassa. Non saranno valutate modifiche e integrazioni alla motivazione.

Negli indirizzi procedurali di cui al paragrafo 2.5 Investimenti realizzati da privati, si dice che *"tuttavia la relazione tecnicoeconomica non è necessaria qualora la scelta ricada sul preventivo di spesa più basso."*

Fermo restando che le tre offerte devono rispettare le condizioni di essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato, se viene scelto il preventivo con la spesa più bassa non è necessaria alcuna relazione che ne motivi la scelta.

Nel caso di variazioni in corso d'opera?

Il paragrafo 2.8.4 “variazioni in corso d'opera” degli Indirizzi procedurali prevede la possibilità del cambio del preventivo.

Si può configurare il caso:

- in cui il preventivo ammesso è sostituito da un altro preventivo presente nella domanda di aiuto, o
- in cui il preventivo ammesso è sostituito da un preventivo “nuovo” non presente nella domanda di aiuto.

In entrambi i casi il richiedente dovrà presentare un'ulteriore relazione tecnico/economica che motivi in modo esauriente e concreto il cambio della macchina/impianto ammesso.

Anche qualora il preventivo venga sostituito, la spesa ammessa non potrà subire variazioni in aumento.

Si richiamano le disposizioni del paragrafo 2.8.4 e in particolare la necessità che il beneficiario deve richiedere all'ufficio istruttore, preventivamente al termine per la conclusione dell'operazione, di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale modifica, pena la non ammissibilità della spesa.